



COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) LUPOI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SIMONETTA COTTERLI

Seduta del 16/10/2017

FATTO

La parte ricorrente stipulava in data 13 ottobre 2011 un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio con l'intermediario resistente, da rimborsare in 120 rate mensili, ed estingueva anticipatamente il finanziamento dopo 60 rate scadute, senza ottenere il rimborso integrale della quota non maturata delle commissioni e dei costi assicurativi. In merito ai costi sostenuti, parte ricorrente rileva che l'importo delle commissioni di intermediazione previste dal contratto "appare manifestamente eccessivo, in quanto pari al 36,62% dell'importo finanziato e maggiore degli interessi applicati" e afferma che pertanto "la relativa previsione contrattuale deve ritenersi nulla, con conseguente diritto alla retrocessione integrale delle commissioni in parola".

Dopo avere proposto reclamo senza esito soddisfacente, si rivolge all'Arbitro Bancario Finanziario per ottenere dall'intermediario il rimborso dell'intero importo delle commissioni di intermediazione, per € 4.551,94, stante la nullità della relativa clausola. In subordine rispetto alla domanda di retrocessione integrale, chiede la somma di € 2.275,97 quale quota delle commissioni di intermediazione non godute, oltre al rimborso degli oneri relativi alle "Commissioni bancarie" (€ 36,00) ed ai costi assicurativi (€ 103,68), per un importo complessivo di € 2.253,65, al netto di € 162,00 già riconosciuti in sede di conteggio estintivo. Chiede infine la corresponsione degli interessi legali sulle somme richieste, con decorrenza dalla data dell'estinzione.

Con le proprie controdeduzioni l'intermediario, eccepita la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alla richiesta di rimborso della quota non maturata del premio assicurativo e ribadita la correttezza degli abbuoni effettuati in sede di conteggio estintivo,



ha dato atto di aver rimborsato ulteriori € 424,36 a titolo di commissioni ed ha offerto di rimborsare la somma di € 22,82 a titolo di oneri assicurativi, calcolati sulla base dei criteri previsti dal contratto di assicurazione. Chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato.

DIRITTO

Deve in primo luogo esaminarsi la questione relativa alla nullità della clausola inerente ai costi di intermediazione. Il Collegio osserva che le commissioni di intermediazione, in relazioni alle quali la documentazione contrattuale non consente una chiara identificazione della qualità e quantità delle attività in concreto svolte, ammontano complessivamente ad € 4551,94, con una forte incidenza sul totale finanziato. In base all'orientamento prevalente dei Collegi territoriali l'eventuale, e nel caso in esame indubbia, onerosità eccessiva della provvigione a suo tempo corrisposta "non può costituire oggetto di un intervento conformativo dell'Arbitro Bancario e Finanziario, finalizzato a ricondurre ad equità la relativa attribuzione patrimoniale" (cfr. Collegio di Napoli, decisioni n. 8962/2015ce n. 367/2016). Ne consegue, quindi, che la quantificazione del compenso resta rimessa all'autonomia delle parti. Ciò chiarito, nel caso in esame non appare comunque sussistente alcun riscontro documentale alla cui stregua identificare la qualità e la quantità delle attività svolte in concreto, a fronte delle quali è stato richiesto il relativo compenso, ed il Collegio non può mancare di censurare il comportamento dell'intermediario resistente, in relazione all'applicazione di un costo differente rispetto alla media del mercato di riferimento (cfr. Collegio di Torino, decisione n. 10503/2017).

Il Collegio richiama quindi il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commissioni e dei costi non goduti in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio per la quota parte non maturata, ovvero secondo il criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr. per tutte Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014). Con riferimento alle commissioni oggetto di controversia previste dal contratto, in sintonia con il costante orientamento dei Collegi, deve essere rilevato che le medesime difettano di sufficiente specificità al fine di desumerne l'integrale natura *up-front*, in contrasto con le esigenze di tutela e di inequivoca informazione del consumatore e che, pertanto, devono qualificarsi *recurring* ai sensi dell'art. 35, comma 2, del Codice del Consumo e dell'art. 1370 c.c. (Collegio di Coordinamento decisioni n. 6167/2014 e n. 10035/2016), e debbono essere rimborsate da parte del creditore in ragione della quota parte non maturata.

In relazione agli oneri assicurativi, disattesa l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva formulata dall'intermediario in ordine alla domanda di retrocessione della quota assicurativa (Collegio di Coordinamento 5304/2013) e considerato che gli oneri assicurativi sono sempre da rimborsare dall'intermediario per la parte non maturata, si rileva che le condizioni generali di assicurazione, allegate dal solo intermediario, non risultano sottoscritte dal cliente e non è possibile quindi tenerne conto, ragione per cui gli oneri assicurativi devono essere calcolati anch'essi secondo il criterio *pro rata temporis*.

Alla stregua dei criteri suenunciati e tenuto conto dei rimborsi già effettuati dall'intermediario in sede di conteggio estintivo, la somma complessivamente da rimborsare risulta pari a € 2253,65, che coincide con quella richiesta dalla parte ricorrente in relazione agli oneri non goduti, calcolata come da tabella:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rate pagate	60	rate residue	60	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Commissioni bancarie</i>				72,00	36,00		36,00
<i>Commissioni di intermediazione</i>				4.551,94	2.275,97	162,00	2.113,97
<i>Oneri Assicurativi</i>				207,36	103,68		103,68
Totale							2.253,65

Considerato infine che vanno riconosciuti gli interessi legali in favore di parte ricorrente dal momento della domanda (cfr. Collegio di Coordinamento decisioni n. 5304 del 2013 e n. 6167 del 2014).

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.253,65, al netto di quanto eventualmente già versato, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA